


universitari, pari a 25,45% (di cui l'11,39% ha la laurea di primo livello, il 14,06% una specialistica).


Il confronto con il dato complessivo degli avviati al Servizio nel 2011 conferma che i giovani che hanno abbandonato il servizio sono più frequentemente in possesso di titoli universitari (*Graf. 37*).

**Graf. 37 – Ripartizione percentuale per titolo di studio tra avviati e relativi abbandoni**



Il confronto percentuale dell'abbandono distinto tra i due sessi rispecchia quello degli avviati in servizio, (63,23 per le femmine e 36,77 per i maschi). Il confronto tra avviati e abbandoni nello stesso sesso rispecchia una prevalenza di abbandoni nella componente maschile (+4,16%) rispetto a quella registrata per le femmine (-4,16%) (*Graf. 38*).

**Graf. 38 – Ripartizione percentuale per sesso, confronto tra abbandoni e avviati nel 2011**




I dati sulle cause di chiusura del rapporto tra i giovani che prestano il Servizio civile e l'Ente che li “impiega” evidenzia che nella stragrande maggioranza dei casi (82,05%) è il volontario a rinunciare a prendere servizio o ad abbandonarlo una volta in corso.

A questi, si aggiunge un 9,67% di giovani che non comunica la volontà di abbandonare il servizio e semplicemente non si presenta. La quota rimanente di coloro che interrompono il servizio per cause differenti è sotto il 10% (8,28) (*Tab. 81*).

<b>Tab. 81 - Cause di chiusura del Servizio Civile</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
Rinuncia e Interruzione Volontaria	2.189	82,05
Comunicazione dell'Ente di mancata presentazione in servizio	258	9,67
Decadimento Requisiti	26	0,98
Eccezione Malattie	47	1,76
Esclusione UNSC	3	0,11
Chiusura Ente	6	0,23
Eccezione Permessi	54	2,02
Revoca Progetto	55	2,06
Rinuncia non vedente	30	1,12
<b>TOTALE</b>	<b>2.668</b>	<b>100,00</b>

L'analisi del tempo di servizio prestato dai giovani evidenzia che la cessazione delle attività è distribuita nell'arco dei 12 mesi. Si evidenzia che per circa un terzo dei casi (32,27%) le interruzioni avvengono nei primi quattro mesi di servizio e più della metà (50,15%) oltre il sesto mese (*Graf. 39*). Da segnalare il crescente aumento delle interruzioni nel corso degli anni (+ 8,56 nel 2008, +10,77 nel 2009, + 4,27 nel 2010 e +10,95 nel 2011) rilevato oltre i sei mesi di servizio. Va sottolineato comunque che la rilevazione di questi dati è stata effettuata alla fine di febbraio 2012 e quindi non copre l'anno di servizio completo di tutti gli avviati nell'anno 2011.

**Graf. 39 – Momento di interruzione del servizio**


L'analisi degli abbandoni per tipologia di Ente mostra che, in termini assoluti, le rinunce e le interruzioni durante il Servizio civile avvengono per tre quarti circa dei casi nel settore privato (*Tab. 82*).

**Tab. 82 - Differenza percentuale degli abbandoni per tipologia di Enti**

Tipo di Ente	Numero	percentuale
Pubblico	682	25,56%
Privato no-profit	1.986	74,44%
<b>Totale</b>	<b>2.668</b>	<b>100,00</b>

Se analizziamo il dato in rapporto ai volontari avviati, invece, possiamo notare come a livello complessivo siano nettamente più numerosi gli abbandoni nel privato (12,46%) rispetto al pubblico (4,28%). Questo dato ha una caratterizzazione territoriale uguale nelle tre aree geografiche; infatti sia al Nord sia al Centro e al Sud, isole comprese, sono più frequenti le rinunce e le interruzioni nel settore privato (*Graf. 40*).

**Graf. 40 – Percentuali di abbandoni sugli avviamenti per tipologia di Ente e zona di attuazione**



### 3.8.1 *Gli abbandoni negli Enti iscritti all'Albo nazionale e agli Albi regionali.*

Gli abbandoni dei volontari, registrati nel 2011 (dati non definitivi aggiornati alla fine di febbraio 2012), sono stati 2.668 di cui 1.616 riferiti ai giovani in servizio presso Enti iscritti all'*Albo nazionale* e 1.052 riferiti a quelli in servizio presso Enti iscritti ad *Albi regionali*.

Passando ad analizzare i dati, con riferimento alle aree geografiche (*Tab. 83*), si rileva che in tutte e tre le aree geografiche la maggior parte degli abbandoni si verifica presso gli Enti iscritti agli *Albi Nazionali*. Al Nord si registra una percentuale pari al 13,59% (rispetto all'11,49% degli Enti iscritti agli *Albi Regionali*), al Centro la percentuale degli abbandoni registrata presso gli enti iscritti all'*Albo nazionale* è pari al 13,37% contro il 5,95% degli Enti iscritti agli *Albi delle Regioni e Province autonome*. Al Sud si registra una percentuale pari al 6,47% per gli abbandoni presso gli Enti *nazionali* e pari al 4,86% per quelli relativi agli Enti iscritti agli *Albi delle Regioni e Province autonome* (*Tab. 83*).

Le uniche Regioni che fanno eccezione a questo *trend* al Nord sono le Province Autonome di Bolzano e Trento, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Veneto dove le percentuali s'invertono con una leggera prevalenza di abbandoni presso gli Enti iscritti all'*Albo Regionale*. Anche per quanto riguarda il Centro ed il Sud Italia (isole comprese), gli abbandoni dei volontari riguardano maggiormente gli enti iscritti all'*Albo Nazionale*.

Al Centro, ponendo a confronto le percentuali degli abbandoni dei volontari degli *Enti nazionali* (13,37%) e dei volontari degli *Enti regionali* (5,95%) con le percentuali registrate nelle singole Regioni, si ricava la stessa tendenza.

Per quanto riguarda l'area del Sud (isole comprese), dove la percentuale di abbandoni è del 6,47% presso gli Enti iscritti all'*Albo nazionale* e del 4,86% per gli Enti iscritti agli *Albi Regionali*, l'analisi dei dati effettuata con riferimento alle singole Regioni conferma tale tendenza, ad eccezione delle due isole (Sardegna e Sicilia) dove si registra una prevalenza di abbandoni presso gli Enti iscritti agli Albi regionali.

Dall'analisi emerge che l'abbandono dei volontari in Servizio civile è un fenomeno che riguarda tutte le Regioni e tutti gli Enti, a prescindere dall'Albo di appartenenza, e quindi i motivi di tale scelta non sembrano legati alla natura degli Enti di servizio civile, ma appaiono piuttosto riconducibili a situazioni che attengono alla sfera individuale del volontario. In proposito si fa presente che, nella maggior parte dei casi, gli abbandoni si verificano ancora prima dell'inizio del servizio.

Tab. 83 – Abbandoni del servizio negli Enti iscritti all’Albo nazionale ed a quelli regionali

Regione Sede	volontari AVVIATI	ABBANDONI				TOTALE abbandoni	
		Enti iscritti albo NAZIONALE		Enti iscritti albo REGIONALE			
	N. Vol.	N. Vol.	%	N. Vol.	%	N. Vol.	%
VALLE D'AOSTA	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PP.AA. BOLZANO - TRENTO	41	2	4,88	14	34,15	16	39,02
FRIULI VENEZIA GIULIA	113	11	9,73	14	12,39	25	22,12
PIEMONTE	733	89	12,14	89	12,14	178	24,28
LOMBARDIA	1.066	136	12,76	144	13,51	280	26,27
LIGURIA	355	57	16,06	26	7,32	83	23,38
EMILA ROMAGNA	907	194	21,39	55	6,06	249	27,45
VENETO	713	45	6,31	107	15,01	152	21,32
<b>Totale NORD</b>	<b>3.930</b>	<b>534</b>	<b>13,59</b>	<b>449</b>	<b>11,42</b>	<b>983</b>	<b>25,01</b>
TOSCANA	1.289	222	17,22	48	3,72	270	20,95
LAZIO	1.072	138	12,87	77	7,18	215	20,06
MARCHE	471	63	13,38	52	11,04	115	24,42
UMBRIA	222	22	9,91	8	3,60	30	13,51
ABRUZZO	410	30	7,32	27	6,59	57	13,90
MOLISE	186	13	6,99	5	2,69	18	9,68
<b>Totale CENTRO</b>	<b>3.650</b>	<b>488</b>	<b>13,37</b>	<b>217</b>	<b>5,95</b>	<b>705</b>	<b>19,32</b>
CAMPANIA	2.576	183	7,10	85	3,30	268	10,40
BASILICATA	242	22	9,09	8	3,31	30	12,40
PUGLIA	1.066	65	6,10	59	5,53	124	11,63
CALABRIA	782	59	7,54	25	3,20	84	10,74
SARDEGNA	372	18	4,84	40	10,75	58	15,59
SICILIA	2.906	167	5,75	169	5,82	336	11,56
<b>Totale SUD e ISOLE</b>	<b>7.944</b>	<b>514</b>	<b>6,47</b>	<b>386</b>	<b>4,86</b>	<b>900</b>	<b>11,33</b>
ESTERO	415	80	19,28	0	0,00	80	19,28
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.939</b>	<b>1.616</b>	<b>10,14</b>	<b>1.052</b>	<b>6,60</b>	<b>2.668</b>	<b>16,74</b>

### 3.9 Procedimenti disciplinari

I volontari sono avviati al Servizio sulla base del contratto di Servizio civile, di cui all'art 8 comma 2 del D.Lgs. n.77/2002, firmato dal Direttore dell'Ufficio e controfirmato per accettazione dal volontario. Il contratto indica, oltre la data di inizio del servizio e il trattamento economico e giuridico, anche le norme di comportamento e le regole di servizio che i volontari devono scrupolosamente osservare durante tutta la permanenza presso l'Ente, al fine di assicurare un'efficiente partecipazione al servizio e una corretta realizzazione del progetto.

Tenuto conto che il volontario ha il dovere di svolgere il servizio con impegno e responsabilità e che lo svolgimento dello stesso deve avvenire con la massima cura e diligenza, sono stati delineati i doveri che il volontario deve osservare, elencati all'art 7 del contratto. La loro violazione dà luogo, in relazione alla gravità o alla recidiva, a seguito di un apposito *iter* procedurale, all'applicazione delle sanzioni disciplinari: rimprovero verbale, rimprovero scritto, detrazione della paga (da un importo minimo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio), esclusione dal servizio.

L'art.12 del contratto disciplina la procedura, le fasi e i tempi del procedimento disciplinare; dal momento della segnalazione all'Ufficio, da parte dell'Ente del comportamento del volontario che si ritiene sanzionare, fino all'individuazione della sanzione da comminare o all'archiviazione del procedimento disciplinare.

Al riguardo si evidenzia che, nonostante sia espressamente previsto il dovere degli Enti di dettagliare i fatti oggetto dell'addebito quanto a date e circostanze degli accadimenti, spesso gli Enti fanno genericamente riferimento al comportamento inadempiente del volontario, esprimendo considerazioni sul suo agire non supportate da elementi oggettivi.

In tali casi la genericità degli addebiti mossi, soprattutto dove non ricorre una netta distinzione tra la presentazione dei fatti e le opinioni, non consente all'Ufficio di poter legittimamente irrogare sanzioni disciplinari che, come noto, devono essere commisurate alla violazione dei doveri e, pertanto, puntualmente individuati.

Ciò premesso, nel corso dell'anno 2011, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli Enti, sono stati avviati n. 29 procedimenti disciplinari di cui, espletato l'*iter* procedurale:

- *n. 7 si sono conclusi con l'archiviazione;*
- *n. 20 si sono conclusi con la decurtazione della paga;*
- *n. 2 non sono stati avviati per la genericità degli addebiti mossi ai volontari.*

Per quanto attiene la prima fattispecie, non si è proceduto a comminare la sanzione disciplinare, in presenza di inadempienze non gravi, in relazione alle quali le dichiarazioni difensive prodotte dagli interessati hanno reso congrue e sufficienti ragioni a loro discolpa. Analogamente non si è applicata la sanzione quando l’Ufficio, sulla base del carteggio pervenuto, ha ritenuto che i comportamenti contestati dall’Ente avrebbero potuto essere adeguatamente corretti attraverso la mediazione ed il ruolo degli operatori che devono attivarsi per far superare ai ragazzi eventuali inadeguatezze o situazioni di disagio che possono verificarsi per carenza di rapporti chiari e di direttive precise circa la definizione dei compiti e delle mansioni da svolgere. In queste ipotesi, si è comunque proceduto a sensibilizzare i volontari all’osservanza dei propri doveri, seguendo le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto, onde evitare il ripetersi di situazioni incresciose che avrebbero comportato l’applicazione di una sanzione disciplinare.

Tra i procedimenti definiti con l’archiviazione vi è quello di un volontario che, nelle more dei termini per la presentazione delle controdeduzioni per gli addebiti mossi, avendo superato il periodo di permesso durante l’anno di servizio, è stato escluso dalla continuazione dello stesso.

Per quanto attiene la seconda fattispecie, per i procedimenti che si sono conclusi con la decurtazione della paga da 1 a 10 giorni di servizio commisurata alla gravità dell’infrazione, nella maggior parte dei casi vi è stata la violazione dei doveri indicati all’art. 7 del contratto per quanto specificatamente attiene alla mancata, tempestiva comunicazione dei giorni di assenza per malattia, al mancato rispetto degli orari di servizio, alle assenze durante le giornate di formazione, alla mancata compilazione del *format* relativo al monitoraggio, allo svolgimento del servizio senza la dovuta cura ed attenzione. Si tratta di comportamenti repressibili da parte dei volontari, che possono incidere negativamente sulla qualità del progetto e turbare il corretto svolgimento delle attività del servizio.

In particolare, la decurtazione di 10 giorni di paga è stata applicata, quale sanzione massima prevista dal contratto dagli stessi sottoscritto, a 4 volontari che non hanno partecipato alla formazione generale, risultando assenti, senza alcuna giustificazione, anche al corso di recupero.

L’Ufficio, constatando l’inadeguatezza della sanzione prevista dal contratto di Servizio civile nazionale al comportamento posto in essere – il percorso formativo è indispensabile per acquisire professionalità e competenze necessarie per un corretto espletamento del servizio, per la realizzazione del progetto, tanto che durante il corso di formazione non è consentito avvalersi di permessi - ha introdotto, sui contratti dei volontari, a partire da gennaio del 2012, la sanzione

ben più grave dell'esclusione dalla continuazione del Servizio civile per attività formative inferiori al 75% di quelle previste.

**Tab. 84 – Procedimenti disciplinari negli anni 2008 - 2011**

Anno	Proced. archiviati	Decurtazione della paga	Esclusione dal servizio	Procedimenti non avviati	Totale proced.	numero volontari avviati	% proced.
2008	41	63	3	0	107	27.011	0,40
2009	11	20	9	2	42	30.377	0,14
2010	8	18	5	12	43	14.144	0,31
2011	7	20	0	2	29	15.939	0,18
<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>121</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>221</b>	<b>87.471</b>	<b>0,25</b>

E' da evidenziare l'esiguo numero di richieste all'Ufficio per l'avvio di procedimenti disciplinari da parte degli Enti per condotte poste in essere dai volontari in violazione dei doveri di cui all'art. 7 del contratto rispetto al numero di 15.939 volontari avviati.

### **3.10 Gli accompagnatori del Servizio civile ai grandi invalidi**

Le Leggi 27 dicembre 2002, n.288 art.1) e 27 dicembre 2002 n.289 (art.40), recanti rispettivamente "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", hanno previsto la possibilità, per determinate categorie di grandi invalidi di guerra e per i ciechi civili, di usufruire di accompagnatori del servizio civile individuati tra obiettori di coscienza e volontari del Servizio civile nazionale.

L'Ufficio, infatti, provvede all'invio dei volontari agli Enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale che, in sede di presentazione dei progetti, elencano i nominativi dei soggetti che beneficeranno dell'assistenza dei giovani del Servizio civile.

Nel 2011 sono stati avviati al servizio 830 volontari destinati agli Enti che hanno presentato progetti per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili nell'ambito del Bando pubblicato il 12/11/2010.

Tra i volontari assegnati quali accompagnatori, otto non hanno completato il servizio a seguito del decesso di tre persone assistite e di rinunce al servizio loro offerto formulate da cinque assistiti.

In questi casi, in mancanza di altre persone in graduatoria in possesso dei requisiti previsti per la fruizione dell'accompagnamento, secondo quanto previsto dall'art. 7 del bando citato, l'Ufficio ha sancito l'interruzione del servizio a decorrere dalla data in cui si è verificata la

circostanza. In particolare, degli otto volontari, sei hanno interrotto prima di aver svolto sei mesi di servizio e due successivamente al semestre di attività.

Trattandosi di impossibilità alla prosecuzione del servizio per causa di forza maggiore non imputabile ai ragazzi, coloro che hanno svolto meno di sei mesi di attività potranno ripresentare domanda nei bandi periodicamente pubblicati, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.lgs 77/2002; coloro che invece hanno svolto più di sei mesi di servizio riceveranno l'attestato (art. 15 comma 5 D.lgs 77/2002).

Come negli anni precedenti l'Ufficio, nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa e nell'interesse delle categorie in argomento, anche tenuto conto del parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze già acquisito nel 2007, ha inviato a ciascuno degli interessati (circa 1.334 nominativi già presenti in banca dati) una comunicazione con la quale, oltre a ribadire l'impossibilità di assegnare in via diretta un volontario per quanto sopra esposto, invitava i grandi invalidi, in caso di mancata assegnazione di un accompagnatore da parte degli Enti del Servizio civile nazionale, ad inoltrare direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta di assegno sostitutivo con la precisazione che detta comunicazione equivaleva all'attestazione di impossibilità all'assegnazione di un accompagnatore del servizio civile per l'anno 2009. Va sottolineato che la possibilità di ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnamento non è invece previsto dalla legge n.289 del 2002 a favore dei ciechi civili.

Per completezza di informazione, è opportuno ricordare che il Prontuario approvato con D.P.C.M. del 4 novembre 2009 ha introdotto modifiche per quanto riguarda la modalità di verifica dei requisiti degli aventi diritto al beneficio dell'accompagnatore del servizio civile:

*Gli enti, a pena della non valutazione dei progetti, individuano nell'ambito della scheda progetto i nominativi dei fruitori del servizio di accompagnamento completi dei dati anagrafici e di residenza. Gli stessi enti acquisiscono, altresì, idonea documentazione da inoltrare all'Ufficio unitamente al progetto, atta a dimostrare il possesso dei requisiti in capo ai singoli utenti che chiedono di poter usufruire dell'accompagnatore in servizio civile di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002. n. 288 e all'art.40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

A partire dai progetti presentati nel 2010, è l'Ufficio che verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, mediante l'esame della documentazione trasmessa, escludendo dal progetto i nominativi di coloro che risultano privi dei requisiti richiesti o per i quali non è stata inviata la prescritta documentazione.

### 3.11 La formazione

Nel sistema del Servizio civile nazionale la formazione riveste un ruolo centrale e strategico ed è uno strumento necessario per sviluppare la cultura del Servizio civile ed assicurare il carattere nazionale ed unitario dello stesso.

Pertanto, nel corso del 2011, gran parte dell’attività dell’Ufficio è stata improntata dall’esigenza di valorizzare ed incentivare la formazione sia dei volontari - in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 1 della legge 64 del 2001, che espressamente prevede, quale finalità specifica del Servizio civile nazionale l’aspetto formativo dei giovani - sia delle figure che, all’interno degli Enti, si occupano della formazione stessa.

Nell’anno di riferimento:

- sono state valutate **649** dichiarazioni dell’avvenuto svolgimento dei corsi di formazione generale per i volontari: **534** erano state correttamente compilate e di queste **519** contenevano la richiesta di contributo per la formazione erogata ai volontari del servizio civile;
- è stato realizzato il **tredicesimo corso** per i formatori appartenenti agli Enti iscritti all’Albo nazionale e accreditati nel sistema ma privi della specifica esperienza di servizio civile, al fine di abilitarli ad erogare la formazione generale ai volontari. Detto corso è stato ulteriormente rinnovato ed ampliato nell’impianto progettuale rispetto alle precedenti edizioni, peraltro già pienamente aderenti, sia sul piano contenutistico che su quello delle metodologie didattiche, a quanto previsto dalle *Linee Guida per la formazione generale dei giovani in Servizio civile nazionale* adottate dall’Ufficio in data 4 aprile 2006;
- come per l’anno 2010, anche nel 2011 hanno continuato a svolgersi in tutta Italia, d’intesa con gli enti di servizio civile di prima classe, corsi di formazione per gli operatori locali di progetto (di seguito denominati “olp”), secondo le modalità ed i contenuti definiti dall’Ufficio mediante la predisposizione del *kit didattico per la formazione degli olp*;
- in ottemperanza a quanto previsto dall’art.11, comma 3, del D.Lgs. 5 aprile 2002, n.77, che prevede che l’Ufficio nazionale per il servizio civile definisca i contenuti base per la formazione ed effettui il monitoraggio dell’andamento generale della stessa, erano state emanate, in data 4 aprile 2006, le “*Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in servizio civile nazionale*” allo scopo di definire un quadro certo ed uniforme di criteri e procedure, condiviso dalle varie componenti del sistema servizio civile ed in grado di assicurare il carattere unitario e nazionale dello stesso.

Le Linee Guida, entrate in vigore, nella loro interezza (parte contenutistica e metodologica), a partire dai progetti pubblicati nel 2007 - mentre le procedure per la connessa attività di monitoraggio sulla formazione erogata erano state già adottate a partire dai bandi pubblicati nel 2006 - condizionano la loro revisione, a fini migliorativi e di aggiornamento, alla realizzazione di un piano di monitoraggio sui corsi svolti, in ottemperanza alle relative prescrizioni contenutistiche e metodologiche, durante il loro periodo di validità, ovvero il biennio 2007/2008.

Poiché nel corso del 2008 è maturato il convincimento circa la necessità di una proroga delle Linee Guida per garantire, prioritariamente alla loro revisione, la completezza delle risultanze del suddetto monitoraggio, essa è stata disposta con Det. Dg. n. 269 del 25 luglio 2008. Ai *report* valutativi già acquisiti sui progetti 2006 e 2007 è stato, pertanto, aggiunto il *report* sui Focus Group realizzati nel 2009 che vanno ad integrare e completare il *report* progetti-2007, ed il *report* sul monitoraggio campionario condotto con riferimento ai progetti 2008, a chiusura del biennio di sperimentazione delle Linee Guida.

Con Det. Dg. n. 0026958 del 21 settembre 2010 è stato quindi costituito un gruppo di lavoro misto Ufficio nazionale per il servizio civile – Consulta nazionale per il servizio civile che, sulla base degli elementi informativi pervenuti attraverso l'attività di monitoraggio, è pervenuto ad una rielaborazione ed ottimizzazione della proposta formativa contenuta nelle Linee Guida attraverso la predisposizione di una bozza di documento contenente l'aggiornamento delle stesse. Tale documento dovrà essere sottoposto alla Consulta ed alla Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione dei rispettivi pareri, così come previsto dall'art.11, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77;

- è stata predisposta la revisione del kit didattico per la formazione degli operatori locali di progetto, la cui precedente edizione risale al 2006. Tale revisione è il risultato dell'elaborazione e valutazione dei dati emersi dal monitoraggio effettuato dall'Ufficio sui corsi di formazione per operatori locali di progetto erogati a partire dal 2006.

### *3.11.1 Formazione dei volontari*

La Legge 6 marzo 2001, n.64 ha posto nella formazione la leva strategica affinché l'anno di Servizio civile costituisca un'attività di rilievo anche sul piano formativo, andando ad inserirsi a pieno titolo nel capitale culturale del giovane volontario.

La formazione, intesa come preparazione allo svolgimento del Servizio civile, ha la finalità di accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e dell’esperienza di Servizio civile nazionale.

Aspetto qualificante del Servizio civile nazionale destinato ad assumere sempre maggiore rilevanza nel futuro è, accanto ad una presa di coscienza nei volontari della dimensione di servizio alla comunità, anche il conseguimento di una specifica professionalità per i giovani; l’esperienza di Servizio civile deve cioè rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche.

L’Ufficio ha voluto dare all’aspetto formativo una posizione preminente, nella considerazione che solo un’adeguata formazione del volontario può aumentarne le motivazioni, nonché la consapevolezza della sua utilità e del suo essere cittadino “attivo” nel progetto di servizio civile in cui è inserito.

La formazione del volontario consiste in una fase di formazione generale al servizio ed una fase di formazione specifica, in relazione alla tipologia di impiego dei volontari.

In particolare, la formazione generale, finalizzata ad accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società civile e la consapevolezza sul significato e sulla scelta dell’esperienza di Servizio civile, prevede tematiche relative alle caratteristiche ed all’ordinamento del Servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere costituzionale con mezzi nonviolenti, i diritti umani, cenni di protezione civile, le diverse forme di partecipazione attiva alla vita della società civile e di organizzazione della Pubblica Amministrazione.

Le aree tematiche della formazione specifica dei volontari sono, invece, inerenti agli specifici settori di impiego previsti dalla Legge 64 del 2001 (assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, prevenzione, protezione civile, difesa ecologica, tutela ed incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, promozione culturale, educazione, cooperazione allo sviluppo e servizio civile all’estero, ecc....)

I corsi di formazione generale, in relazione a quanto previsto nel D.Lgs. 77/02, devono avere una durata minima di 30 ore e, a partire dai progetti inerenti ai bandi 2007, devono essere organizzati in conformità a quanto indicato nelle “Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in servizio civile nazionale”, sia per i contenuti che per le metodologie didattiche.

A tal riguardo le Linee Guida sono rivolte, oltre che agli Enti di Servizio civile, anche allo stesso Ufficio nazionale ed alle Regioni, che hanno intrapreso, in sede di organizzazione dei corsi rivolti ai formatori le opportune iniziative finalizzate all’attuazione ed all’implementazione del modello formativo proposto. L’ingresso delle Regioni nel sistema del Servizio civile sancito,

in linea generale, dall’entrata in vigore del D.Lgs.n.77/2002 e regolamentato, in particolare per le competenze attinenti alla formazione generale (dei volontari e dei formatori) dalle citate Linee Guida, ha delineato, a partire dall’anno 2007, uno scenario con due attori istituzionali. Da una parte, l’Ufficio nazionale che a livello centrale organizza corsi per formatori di servizio civile che operano negli Enti a competenza nazionale; dall’altra, le Regioni che, relativamente al proprio ambito di competenza, devono svolgere corsi per i formatori appartenenti ad Enti a competenza regionale e possono organizzare corsi per volontari inseriti negli Enti di III e IV classe iscritti nei rispettivi Albi regionali.

Il 2011, in continuità con quanto già avvenuto negli anni precedenti, ha pertanto consolidato a livello organizzativo questo riparto di competenze, annoverando, in concomitanza con l’avvio dei progetti da parte degli Enti lo svolgersi di corsi di formazione per formatori di servizio civile nei vari ambiti territoriali di competenza delle Regioni, unitamente a quello tenuto dall’Ufficio per gli Enti a competenza nazionale.

Per la formazione di ciascun volontario in Italia è previsto il rimborso, agli Enti che ne fanno richiesta, di un contributo il cui importo a partire dai bandi pubblicati nel 2007, è stato stabilito in 90,00 euro e in 180,00 euro per i volontari che svolgono la loro attività all’estero.

Nell’anno 2011 sono state evase 519 richieste di contributo per la formazione erogata ai volontari di servizio civile.

L’anno 2011 ha visto l’Ufficio continuare ad avvalersi dell’utilizzo delle funzionalità del sistema informatico Helios, per la parte relativa alla certificazione della formazione generale da parte degli Enti nazionali e regionali, nonché per il monitoraggio della stessa, di competenza dell’Ufficio nazionale.

Quanto allo stato di avanzamento dei lavori del piano di monitoraggio sulla formazione generale dei volontari fissato dalle Linee Guida e disciplinato con le circolari n. 34384.1 del 31/07/2006, n.21346/II.5 del 24/05/2007 e da ultimo con la n.36962/II.5 del 28 luglio 2008 “Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale. Modifiche e nota esplicativa”, il 2009 aveva visto concludersi l’attività di monitoraggio con la raccolta ed elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi sulla formazione relativa ai progetti ex bandi ordinario e straordinari 2007 ed ai progetti ex bando ordinario 2008.

Da un attento esame dei predetti dati è emersa una sostanziale uniformità delle informazioni raccolte relativamente ai punti di qualità e di criticità riscontrati dagli Enti di servizio civile nell’applicazione delle Linee guida, nonché riguardo le proposte migliorative volte ad ottimizzare le stesse.

Pertanto, a conclusione del predetto articolato lavoro di monitoraggio, si è potuto acquisire un quadro di riferimento critico funzionale alla revisione, in ottica migliorativa, delle stesse Linee Guida, e si è ritenuto necessario avviare una riflessione che, partendo dalla valutazione funzionale della formazione ad oggi realizzata, arrivi ad una rielaborazione ed ottimizzazione della proposta formativa contenuta nelle Linee guida stesse. A tale riguardo, ed affinché detta riflessione sia il più possibile condivisa e concertata, è stato costituito, con Det. Dg. n.0026958 del 21 settembre 2010 un apposito Gruppo di lavoro misto Ufficio nazionale per il servizio civile-Consulta nazionale per il servizio civile, composto da rappresentanti delle varie componenti del sistema Servizio civile (Ufficio nazionale, Regioni e Province Autonome, Enti di servizio civile, volontari, esperti). Il gruppo, riunitosi più volte nel corso del 2011, è pervenuto alla stesura di un documento contenente l'aggiornamento delle Linee Guida, con particolare riferimento ai contenuti tematici delle stesse, alla metodologia da utilizzare per l'erogazione della formazione ed alla certificazione della stessa. In particolare, si è ritenuto opportuno inserire anche un paragrafo dedicato alla formazione specifica. Infatti se è vero che la formazione specifica, strettamente inerente alle attività dei volontari, è differente da progetto a progetto, è altrettanto vero che, nel suo ambito, ci sono elementi comuni che necessitano di una regolamentazione univoca. Tali elementi riguardano i tempi di erogazione della formazione, la certificazione della stessa e l'obbligatorietà per gli Enti di prevedere, all'interno del corso, un apposito modulo concernente l'informatica sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile. Su tale documento dovrà essere acquisito il parere della Consulta nazionale del servizio civile e quindi della Conferenza Stato-Regioni.

### *3.11.2 Formazione dei formatori*

Nel mese di novembre 2011 l'Ufficio ha organizzato un corso di formazione per formatori di Enti di servizio civile accreditati presso l'Albo nazionale che, pur disponendo dei necessari requisiti di specifica competenza professionale, così come previsto dalla circolare del 2 febbraio 2006 e dalla successiva del 17 giugno 2009, non hanno l'esperienza di Servizio civile che la suddetta normativa sull'accreditamento prevede.

La tempistica prescelta per l'effettuazione del corso ha tenuto conto, come di consueto, delle scadenze individuate per l'avvio dei volontari al servizio, a seguito, cioè, della pubblicazione del bando ordinario 2011. L'erogazione tempestiva della necessaria formazione dei formatori che ne abbiano bisogno mette, infatti, gli Enti in condizioni di effettiva operatività nella fase di avvio dei progetti.

In particolare, il corso si è svolto a Roma dal 14 al 18 novembre 2011, ed ha avuto una durata di 35 ore, suddivise in 5 giornate, con un’alternanza di momenti formativi/informativi frontali per il 50% del totale delle ore e di momenti informali basati sulle dinamiche di gruppo per il restante 50%.

L’organizzazione è stata pienamente aderente a quanto previsto nelle Linee Guida sia sul piano dei contenuti oggetto di insegnamento che su quello delle metodologie didattiche. Il predetto format del corso ha garantito la massima efficacia dello stesso; in particolare, il lavoro di apprendimento cognitivo con metodologia frontale svolto, con la presenza di esperti della materia, durante le sessioni mattutine è stato rielaborato nelle unità didattiche svolte nel pomeriggio e condotte con esercizi, simulazioni, giochi interattivi ed altre attività di gruppo.

Ciò ha consentito ai partecipanti l’assimilazione delle conoscenze ottenute durante la lezione frontale e la possibilità di far emergere il loro vissuto e le loro riflessioni personali. È stata prevista e coordinata la produzione di materiale didattico specifico da consegnare ai formatori, i quali potranno utilizzarlo come modello operativo per l’erogazione della formazione generale ai volontari. Nell’ultima giornata di corso, inoltre, come nelle precedenti edizioni, è stata sottoposta ai discenti una scheda di valutazione, i cui risultati sono stati sintetizzati in un report finale che costituirà la base per la valutazione funzionale della formazione erogata e per la successiva ottimizzazione della stessa.

Sono stati formati complessivamente n. 23 formatori.

### *3.11.3 Formazione Operatori locali di progetto*

La circolare sull’accreditamento prevede la figura dell’operatore locale di progetto (olp) che, inteso come “maestro” dei volontari, nonché come coordinatore e responsabile in senso ampio del progetto, assume un ruolo centrale e di grande rilevanza strategica nell’ambito del Servizio civile.

All’olp è richiesta, tra l’altro, un’esperienza nel Servizio civile, alla cui mancanza può supplire con la frequenza di un corso organizzato dall’Ufficio stesso.

Detti corsi vengono fattivamente realizzati su tutto il territorio nazionale dagli Enti di I classe, a tale compito appositamente delegati dall’Ufficio, sulla base di un kit didattico concepito dall’Ufficio medesimo, nel quale sono indicati i contenuti e le modalità a cui ogni corso deve attenersi. Gli Enti di I classe sono abilitati ad erogare la formazione agli olp a seguito di un apposito incontro formativo organizzato dall’Ufficio nazionale.

La schiera dei soggetti legittimati all’erogazione della formazione agli olp (Enti di I classe a ciò delegati) si è arricchita, già dal 2006, di nuovi soggetti istituzionali, ovvero le Regioni e Province Autonome che, in virtù della ripartizione di competenze in materia di Servizio civile disposto dal D. Lgs. n. 77/2002, hanno assunto un ruolo attivo anche in questo specifico settore formativo.

Peraltro, sulla totalità dei corsi per olp (corsi organizzati dall’Ufficio e corsi organizzati dalle Regioni e Province Autonome), l’Ufficio stesso effettua costantemente un apposito monitoraggio, finalizzato alla valutazione funzionale dei percorsi formativi erogati ed all’eventuale ottimizzazione e rielaborazione della proposta formativa stessa.

A fronte dei corsi organizzati e monitorati nel 2011 sono stati formati n. 1033 operatori locali di progetto, ai quali, al termine del corso, è stato rilasciato il relativo attestato.

#### *3.11.4 Revisione del kit didattico per gli Operatori locali di progetto*

Nel corso del 2011 l’Ufficio ha provveduto alla revisione e all’aggiornamento del kit didattico sulla base del quale gli Enti nazionali di I classe, a tale compito appositamente delegati, erogano i corsi di formazione per gli operatori locali di progetto (olp) privi dell’esperienza di Servizio civile. Tale attività si è resa necessaria al fine di tener conto delle novità legislative e organizzative intervenute dal 2006 - anno al quale risale la precedente edizione – ad oggi, nonché dell’attività di monitoraggio effettuata dall’Ufficio stesso sui corsi di formazione per olp. È stato, pertanto, predisposto e perfezionato, in data 10 novembre 2011, un apposito supporto informatico in DVD contenente la nuova proposta formativa, la cui impostazione di fondo ripropone quella precedente, apprezzata ed ampiamente utilizzata dagli Enti di servizio civile. Pertanto il kit didattico si compone ancora delle due parti originarie e principali:

- Supporto didattico, destinato ai formatori con indicazioni e suggerimenti sulle metodologie e sull’organizzazione del percorso formativo da erogare agli olp;

- Dossier sul servizio civile nazionale, contenente dispense ragionate ed analitiche sulle tematiche oggetto del corso di formazione, destinato ai formatori e come materiale di approfondimento per gli olp.

A tale struttura originaria si è ritenuto opportuno aggiungere una terza parte contenente materiali per l’approfondimento, in versione pdf e/o video (con possibilità di file audio di alcuni testi), una bibliografia ed una sitografia. In particolare è stata inserita nel DVD un’area multimediale composta da gallerie fotografiche, disegni e soprattutto estratti-video di relazioni tenute da esperti di chiara fama sulle tematiche oggetto del corso di formazione.